

Schema di disegno di legge recante: “Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro”
(dicembre 2006)

Art. 1

(Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, contenenti indicazione dei principi fondamentali e della disciplina di dettaglio, secondo quanto previsto dall’art. 117 Cost.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia e garantendo i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117 Cost. e l’uniformità della tutela e dei livelli essenziali di assistenza sul territorio nazionale;
- b) garanzia della applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi;
- c) garanzia della applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, indipendentemente dal tipo di contratto – autonomo o subordinato - stipulato con il datore di lavoro o con il committente prevedendo misure di particolare tutela per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici o in relazione a specifiche tipologie di lavoro;
- d) semplificazione degli adempimenti di natura meramente formale nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
- e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
- f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio tenendo conto delle responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, prevedendo la pena alternativa dell’arresto non inferiore a 1 mese e non superiore a 6 mesi o dell’ammenda non inferiore a 200 euro e non superiore a 40.000 euro e, per le violazioni di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale, la sanzione amministrativa non inferiore a 100 e non superiore a 500 euro, nonché confermando e valorizzando lo strumento della disposizione e il sistema previsto dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e prevedendo sanzioni di tipo interdittivo;
- g) revisione dei requisiti e delle funzioni delle figure professionali del sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al rappresentante per la sicurezza territoriale;
- h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici – quali strumento di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro – e dei comitati regionali di coordinamento;
- i) ridefinizione dei compiti e della composizione – su base tripartita – della commissione consultiva permanente ai fini della realizzazione di un coordinamento nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato alla emanazione di indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale e per promuovere lo scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione;

- l)** individuazione e valorizzazione dei codici di condotta ed etici, delle buone prassi e degli accordi aziendali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, da utilizzarsi in funzione migliorativa rispetto ai livelli di tutela definiti legislativamente;
- m)** definizione di un assetto istituzionale fondato sulla organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi. Il sistema informativo è costituito dai Ministeri, Regioni e Province Autonome, INAIL e ISPESL. Allo sviluppo concorrono gli organismi paritetici e le associazioni e gli istituti di settore a carattere scientifico;
- n)** definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in base alla esperienza, alla competenza professionale e alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché previsione di forme di attestazione su base volontaria, rese da appositi organismi terzi, accreditati da INAIL ed ISPESL, atte a verificare la conformità dei codici di condotta, delle buone prassi e delle soluzioni tecniche ed organizzative adottate nell'azienda o unità produttiva alle norme vigenti in materia, e che possono essere trasmesse agli organi di vigilanza;
- o)** promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:
- la creazione di un organismo a base tripartita diretto a definire progetti informativi, formativi e di consulenza nei confronti delle piccole e medie imprese, dei rappresentanti per la sicurezza e del personale degli organi di vigilanza, finanziati dall'INAIL nell'ambito delle spese istituzionali dell'Istituto;
 - il sostegno all'informazione e alla formazione preventiva e periodica, anche attraverso il sistema della bilateralità, di tutti i soggetti obbligati in materia di salute e sicurezza sui rischi connessi alle attività lavorative;
 - il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito delle spese istituzionali dell'Istituto, sulla base di programmi approvati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto;
 - l'inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici ed universitari e nei percorsi di formazione;
- p)** razionalizzazione e coordinamento delle strutture organizzative integrazione degli interventi degli organi di vigilanza, al fine di evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi valorizzando le specifiche competenze;
- q)** esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
- r)** previsione di misure dirette a migliorare l'efficacia del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi nei contratti di appalto o di opera, anche attraverso la previsione di meccanismi che consentano di valutare la idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private e di considerare il rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro quale elemento vincolante per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica.

3. I decreti sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, congiuntamente con il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche europee e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 6 mesi.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e principi direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, attraverso la procedura di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.